



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. *del*

Classificazione XIII 2 1

All.ti n.

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta attraverso i siti internet www.rca.assicurazioneroma.it, rca.assicurazioneroma.it, www.rc.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , la società di consulenza informatica *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza dei siti *internet* *rca.assicurazioneroma.it* e *rc.assicurazioneroma.it* attraverso i quali verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) i sopracitati siti *internet* fanno riferimento all'offerta di polizze assicurative, hanno veste grafica sovrapponibile e contenuti simili differendo l'uno dall'altro unicamente per l'e-mail di riferimento. In particolare, riportano il riferimento di "*omissis* ", non presente nel RUI, il nominativo e il numero di iscrizione nel RUI di *omissis* ; nel sito *rca.assicurazioneroma.it* è indicata l'e-mail *omissis* mentre in *rc.assicurazioneroma.it* è presente l'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis*. I siti contengono, inoltre, un numero di telefonia mobile;
- c) i siti *internet* *rca.assicurazioneroma.it* e *rc.assicurazioneroma.it* non sono risultati inclusi nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- d) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso a *omissis* , società iscritta nel RUI *omissis* , e al collaboratore della stessa *omissis* , nominativo presente nelle *home page* dei siti, richiesta di riconoscimento o disconoscimento dei domini *internet* *rca.assicurazioneroma.it* e *rc.assicurazioneroma.it*, assegnando il termine di 5 (cinque) giorni per il riscontro;
- e) nelle date *omissis*, il collaboratore *omissis* ha disconosciuto i siti *rca.assicurazioneroma.it* *rc.assicurazioneroma.it* comunicando, in particolare, di non essere il proprietario di alcun dominio *internet*;
- f) in data *omissis* , l'IVASS ha richiesto informazioni sul sito *rca.assicurazioneroma.it* all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *info@assicurazioneroma.it* presente in *home page* chiedendo, in particolare,

di fornire ogni indicazione utile in merito alla titolarità del sito, alla sua iscrizione e al suo utilizzo, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere una risposta; alla nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine concesso;

- g) in data *omissis* , la medesima richiesta è stata trasmessa dall'IVASS all'indirizzo di posta elettronica ordinaria *omissis* presente sul sito internet rc.assicurazioneroma.it; anche a tale richiesta, nel termine concesso di tre (3) giorni, non ha fatto seguito alcuna risposta;
- h) dalla consultazione del portale whois.domaintools.com è emerso che i siti rca.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it sono stati registrati il 25/10/2025 e aggiornati il 30/06/2026; è stata inoltre individuata in Tucows.com Co la società che ha fornito i domini *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato i siti (*Registrant*) è risultato coincidere con *omissis* , soggetto che ha comunicato di non esserne il titolare;
- i) con nota *omissis* , l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sui siti *internet* rca.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it e sui relativi intestatari dei domini, chiedendo di fornire risposta entro il termine di 3 (tre) giorni; nel predetto termine non è stata ricevuta alcun riscontro;
- j) i siti *internet* rca.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it non sono riconducibili ad alcun soggetto iscritto nel RUI, sono entrambi accessibili anche digitando i nomi a dominio preceduti dall'acronimo [www.](http://www.rca.assicurazioneroma.it) e, alla data odierna, sono ancora attivi.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti *internet* www.rca.assicurazioneroma.it e rca.assicurazioneroma.it, www.rc.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it non sono

riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.rca.assicurazioneroma.it e rca.assicurazioneroma.it, www.rc.assicurazioneroma.it e rc.assicurazioneroma.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI